



Comune di Modena
Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
Via Santi 60 - Tel. 059/206224 - Fax 059/206164
E-mail _ giovanni.villanti@comune.modena.it

Il Dirigente Responsabile

Modena, 13/10/2004
Protocollo generale n. 137180/2004
Protocollo G.C. n. 15884/2004
DO/do

A tutto il Personale del Settore

Agli Ordini e Collegi professionali

AL Comitato Permanente Professioni (CUP)

Alle Associazioni di categoria

LORO SEDI

E per conoscenza:

CASSE EDILI DELLA PROVINCIA DI MODENA
Via Santi, 14
41100 MODENA
c.a. dr.ssa Adriana Blasic

INPS
Viale Reiter, 72
41100 MODENA
c.a. Sig.ra Giovanna Ascari

INAIL
Via Costa, 35
41100 MODENA
c.a. Sig.ra Gilda Pederbelli

OGGETTO: D.LGS 6/10/2004 N.251 – NOVITA' IN MATERIA DI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE – PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'EFFICACIA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.

In materia di impresa esecutrice, alcune novità sono già state introdotte dal **D.Lgs.10/09/2003 n.276** (Legge Biagi), in vigore dal 24/10/2003, con l'intento di contrastare il fenomeno del c.d."lavoro nero".

Questo decreto legislativo ha modificato alcune disposizioni contenute nel **D.Lgs 14/08/1996 n.494** "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".

Ai sensi dell'art.3, comma 8, del D.Lgs. 14/08/1996 n.494, come modificato dall'art.86, comma 10, del D.Lgs. 276/2003, quando si presenta la comunicazione di inizio lavori, per il permesso di costruire, e quando si presenta la DIA, occorre sempre indicare il numero di iscrizione alla Cassa edile di appartenenza dell'impresa esecutrice.

Inoltre occorre allegare:

1. dichiarazione, resa dal titolare dell'impresa esecutrice circa l'organico medio annuo, distinto per qualifica;
2. dichiarazione relativa al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
3. CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA, rilasciato dall'INPS, dall'INAIL e dalle CASSE EDILI, per quanto di rispettiva competenza o, in alternativa, un documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il Comune di Modena ha recepito queste disposizioni all'art.31.6, comma 1, lettera e) e all'art.33.2, comma 2, RUE.

Il D.LGS. 6/10/2004 n.251 (in G.U. N. 239 del 11/10/2004) **in vigore dal 26/10/2004**, introduce, all'art.20, un'importante modifica all'art.86, comma 10, lettera b) del D.LGS.10/09/2003 n.276 (Legge Biagi).

Con questa modifica, si ribadisce che in allegato alla COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI nel caso di PERMESSO DI COSTRUIRE, oppure in allegato alla DIA devono essere prodotte le dichiarazioni e la documentazione in relazione all'impresa esecutrice, come sopra indicato.

La novità introdotta dal D.LGS. 6/10/2004 n.251 consiste nella **SANZIONE** prevista nel caso in cui non venga presentato il CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.

In questo caso, il Comune sospende l'efficacia del titolo abilitativo (DIA o permesso di costruire).

A proposito del certificato di regolarità contributiva, questo viene rilasciato rispettivamente da INPS, INAIL, CASSE EDILI, ciascuno per la rispettiva competenza. La legge prevede la possibilità che tali Enti stipulino tra loro una apposita convenzione, al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La CONVENZIONE sottoscritta il 15/04/2004 da INAIL INPS, CASSE EDILI e ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA in attuazione del'art.86, comma 10, del D.LGS 276/2003, è in vigore dal 16/04/2004 e ha validità 3 anni fino al 15/04/2007.

In attesa venga perfezionato l'iter tra INAIL/INPS/CASSE EDILI per consentire il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), previsto dalla legge, il settore scrivente aveva accettato un'autocertificazione, da parte dell'impresa esecutrice dei lavori.

Tuttavia, il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con propria Circolare prot. 848 del 14/07/2004** (inviata all'ANCI – Associazione nazionale comuni italiani- e all'ANCE – Associazione nazionale costruttori edili), ha chiarito che il certificato di regolarità contributiva non può essere sostituito da un'autocertificazione, per 2 motivi:

1. intanto perché l'autocertificazione vanifica la finalità introdotta dalla norma della Legge Biagi di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso;
2. inoltre per una questione di incompatibilità giuridica tra l'istituto dell'autocertificazione e la certificazione di regolarità contributiva. La normativa dettata dal DPR 445/2000 riconosce infatti la facoltà di autocertificare "l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto" (art.46, lettera p, DPR 445/2000). Il che significa che, con l'autocertificazione, l'impresa attesta la correttezza nei versamenti contributivi effettuati nei

confronti di INPS, INAIL, CASSE EDILI. Tuttavia è una situazione che non completa la condizione di "regolarità contributiva" per la quale, piuttosto, si deve intendere la posizione dell'impresa che ha versato la contribuzione effettivamente dovuta.

La verifica della regolarità contributiva comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua natura, essere demandato al dichiarante, ma va effettuato necessariamente dagli istituti incaricati della riscossione dei contributi obbligatori.

Quindi, in attesa del DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA, sono solo i tre enti interessati (INPS, INAIL, CASSE EDILI), che rilasciano il proprio rispettivo certificato, per quanto di competenza.

Con la presente si dispone pertanto che **le DIA e le comunicazioni di inizio lavori non saranno ritirate dagli operatori dell'UNITA' DI SERVIZIO AL PUBBLICO, se prive della documentazione prevista per legge e, in particolare, del certificato di regolarità contributiva.**

In mancanza, verrà emanato un provvedimento di SOSPENSIONE dell'efficacia del titolo abilitativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 8, D.LGS.494/1996, come modificato dall'art. 86, comma 10, lettera b) del D.LGS 276/2003, oggi modificato con il D.LGS.251/2004 (vigente dal 26/10/2004).

La presente vale come disposizione di servizio, **a far data dal 26/10/2004.**

Si ritiene superata, pertanto, la disposizione di servizio inviata con nostra precedente nota del 25/02/2004 prot. gen. 26752/2004

*Il Dirigente responsabile dello Sportello unico per l'edilizia
Ing. Giovanni Villanti*

La presente, in originale, firmata e protocollata, è agli atti del settore